REGOLAMENTO

PER L'OSPIZIO DEI CRONICI

PRESSO

S. MARIA IN CAPPELLA

DI GIUS PATRONATO

DELL'ECCMA CASA DORIA PAMPHILJ

ROMA
TIPOGRAFIA FORENSE
1860

Digitized by the Internet Archive
in 2016

https://archive.org/details/regolamentoperlo00unse

REGOLAMENTO

Da osservarsi nell' Ospizio dei Cronici presso S. Maria in Cappella di Gius Patronato dell' Eccma Casa Doria Pamphilj.

Fondazione dell'Ospizio.

L'Eccmo Cav. D. Carlo dei Principi Doria Pamphilj di ch. me. nel corso di sua vita mortale fu sempre intento all'esercizio di tutte le cristiane virtù. Quella però che a preferenza delle altre, esercitò, fu la santa carità verso dei poveri, massime di quelli affetti da malattie croniche, che soccorse sempre non tanto con pie, e generose elargizioni, ma molto più con procurare ad essi un sicuro asilo, ove oltre l'assistenza, ed il sostentamento corporale, potessero con rassegnazione prepararsi al tremendo passaggio da questa all'altra vita.

In questo esercizio di carità potè ben conoscere, che fra tante, e svariate Opere

pie, ed Istituzioni di pubblica beneficenza fondate in Roma, quella propriamente mancava, che più gli stava a cuore, vale a dire, un asilo conveniente per tanti infelici, che affetti da malattie croniche, e privi di umano soccorso, erano costretti sottostare ad ogni miseria nei loro tuguri, ed il più delle volte morire senza alcuna assistenza spirituale, e corporale. Approfittando pertanto de' mezzi, che il Dator d' ogni bene gli aveva conceduti, non volle far privi i sudetti infelici di un tale Asilo, procurandolo ad essi permanente a tutto suo carico, e spesa.

Difatti con disposizione testamentaria, depositata in Atti del Notaro Alfieri li 31 ottobre 1856 *volle, ed ordinò, che con un Capitale di sc.* 70/m, *e colla rispettiva rendita venisse fondato un Istituto di beneficenza a favore specialmente dei Cronici avanzati in età nel modo e forma da spiegarsi, e dichiararsi dal suo Fiduciario, quando, e nel tempo in cui avesse creduto di procedere a tale istituzione secondo le istruzioni avute nella fiducia, che a lui ed al di lui arbitrio era riservata.*

Non appena passato agli eterni riposi il pio Testatore, S. E. il Signor Principe D. Filippo Andrea Doria Pamphilj suo Erede fiduciario, ed Esecutore testamentario, si fece un sacro dovere di manifestare a Sua Santità Pio Papa IX. felicemente regnante la testamentaria disposizione del suo defunto Zio, dichiarandogli le istruzioni all'uopo ricevute nella fiducia, che era stata a lui riservata, quali consistevano nel concertarsi con la medesima Santità Sua sul modo da mandarla in esecuzione.

Maturate quindi bene le cose si stabilì eriggersi appositamente un locale col titolo di *Ospizio di Cronici*, destinando a tal'effetto il Fabbricato nel Rione di Trastevere denominato S. Maria in Cappella, trovato utile allo scopo tanto per la sua posizione, come ancora per far rivivere un'antica istituzione, mentre questo stesso locale fin dal Secolo XIV era stato eretto ad Ospedale dalla nobile Famiglia Ponziani, ove S. Francesca Romana esercitò in ogni giorno opere di carità verso i poveri infermi.

A cura pertanto del sullodato Eccmo

Erede fiduciario, ed Esecutore testamentario vennero con tutta alacrità ordinati, e portati a termine i lavori necessarî, onde ridurre allo scopo il sudetto fabbricato, ed in adempimento della volontà del pio Testatore a tenore del Chirografo della medesima Santità Sua in data 24 Settembre 1859, quest' Opera pia di gius patronato del Possessore pro-tempore dei Fidecommissi Doria Pamphilj venne ivi fondata dal medesimo Signor Principe D. Filippo Andrea V. sotto gli auspicî dell' Emo Cardinal Protettore dell' insigne Chiesa di S. Agnese al Foro Agonale Visitatore Apostolico, affidandone la cura alle tanto benemerite Figlie della Carità di S. Vincenzo de' Paoli, autorizzate dal Superiore Generale della Congregazione della Missione e delle sudette Figlie, e dalla Superiora Generale residente in Parigi, coll' assistenza di Professori Sanitarî, e di Sacerdoti Cappellani.

Incominciata così quest' Opera pia ha progredito a tutt' oggi con un interno ordine provvisorio, onde conoscerne i bisogni, e l'utilità. Volendo però ora, che abbia a procedere con tutta regolarità, si è creduto

da S. E. il Sig. Principe D. Filippo Andrea Doria Pamphilj d'accordo con l' Emo Visitatore Apostolico Sig. Cardinal Ludovico Altieri, formare uno stabile Regolamento, assegnando a ciascuno le proprie attribuzioni come appresso.

EMINENTISSIMO VISITATORE APOSTOLICO.

Inerendo al Chirografo di Sua Santità Pio Papa IX l'Emo Cardinal Protettore pro-tempore dell' insigne Venerabile Chiesa di S. Agnese in Navona, sarà Visitatore Apostolico dell'Ospizio di S. Francesca Romana con tutte le facoltà relative.

Essendo il detto Ospizio immune dalla Giurisdizione dell'Ordinario ne consegue che

1.° L'Emo Visitatore Apostolico eserciterà tutta la giurisdizione, che è propria dell'Ordinario, tanto nell'Ospizio, quanto nella Cappella e Chiesa annessa.

2.° Competerà al medesimo la vigilanza circa la morale della pia Opera, l'esercizio degli atti religiosi, l'amministrazione dei Sagramenti, ed i conforti della nostra sagrosanta Religione verso li poveri infermi, onde siano rassegnati nelle sofferenze dei mali, ai

quali soggiacciono, e possano così disporsi ad una buona, e santa morte, fine primario desiderato dal suo Istitutore.

3.° Dovrà riconoscere la idoneità dei Sacerdoti Cappellani, che saranno presentati dal Patrono, e quindi, salva l'amovibilità ad nutum riservata al medesimo Patrono, autorizzarne il Ministero, conferendogli tutte quelle facoltà, che crederà opportune per l'amministrazione dei Sagramenti ai malati, ed addetti.

4.° Nominerà per l'ammissione nell'Ospizio fino ad un terzo del numero degl'infermi, che si potranno mantenere colle rendite provenienti dal capitale lasciato dal Fondatore, facendone anticipata proposta al Patrono, onde possa verificare i requisiti, di cui devono esser forniti, e quindi ordinarne l'ammissione.

5.° Si presterà alla revisione dei conti circa la condotta economica amministrativa dello Stabilimento, che a cura del Patrono, e della Superiora delle Figlie della Carità verranno in ogni anno redatti, e subordinati, acciò possa desumere la soddisfazione degli obblighi, ed approvarne le risultanze.

Figlie della Carita'.

Le Figlie della Carità di S. Vincenzo de' Paoli per contratto firmato in Parigi li 31 Maggio 1859 dalla Superiora, previa l'approvazione del Generale della Congregazione della Missione e delle Figlie della Carità, si sono assunte il carico del servizio interno dello Stabilimento, mediante facoltà vicendevole col Patrono di cessarlo previo l'avviso di sei mesi innanzi.

Quindi fino a che le medesime assisteranno lo Stabilimento, dovrà osservarsi quanto appresso:

1.° Saranno incaricate del servizio dei poveri Cronici.

2.° Sotto il rapporto temporale saranno soggette al Patrono, e tenute ad uniformarsi ai desiderî del medesimo, che non siano contrarî al suddetto contratto, nè alle Regole, ed usi del loro Istituto, dovendo sempre rimanere sotto la dipendenza dei loro Superiori maggiori residenti a Parigi.

3.° Avranno la sorveglianza morale, ed economica dello Stabilimento, affinchè il ser-

vizio dei Malati, la loro condotta, e quella degli Addetti sia regolare.

4.° La Superiora dovrà incaricarsi delle chiavi principali del luogo, ed avrà cura che l'entrata del medesimo sia chiusa sul far della notte, e non sia aperta che sul far del giorno, salve occorrenze del servizio.

5.° Sceglierà i bassi Inservienti dello Stabilimento, e sarà in sua facoltà di dimetterli, dandone però subito avviso al Patrono per averne l'approvazione.

6.° Nel caso di cambiamento delle Figlie della Carità per disposizione della Superiora, o per volontà del Patrono, come ancora nei casi d'infermità, d'impotenza al servizio, e di decesso, sarà osservato quanto viene stabilito nell'accennato contratto.

7.° La medesima Superiora sorveglierà, affinchè i Cappellani, ed i Professori Sanitarî adempiano ai respettivi loro obblighi, ed in caso contrario sarà tenuta darne avviso all'Emo Visitatore, ed al Patrono, onde ciascuno per ciò che lo riguarda, possa prendere gli opportuni provvedimenti.

8.° Sarà a loro carico di conservare, e

6.° Potrà assumere un Ecclesiastico di sua fiducia per coadjuvarlo al disimpegno delle incombenze spirituali.

Eccellentissimo Patrono.

Per volontà del pio Fondatore il Patrono dell'Ospizio sarà in perpetuo il Possessore della Primogenitura, alla quale sono connessi i Fidecommissi Doria Pamphilj. Al medesimo apparterrà

1.° La direzione economica amministrativa dello Stabilimento, fondi, e rendite al medesimo inerenti.

2.° Sarà sempre, ed in ogni qualunque futuro tempo in sua facoltà di continuare la condotta dello Stabilimento coll'opera delle Figlie della Carità di S. Vincenzo de'Paoli, alle quali si trova attualmente affidato, o di farlo cessare surrogando altri a suo piacimento.

3.° L'ammissione dei Cronici provenienti dalle rendite del capitale lasciato dal Fondatore, apparterrà per due terzi al Patrono.

Le altre nomine, che potranno derivare da rendite costituite per disposizione di estra-

nei saranno di diritto del solo Patrono, salvo le nomine, che si riservassero i pii Benefattori, che volessero concorrere all'incremento dell'Opera, quali però dovranno conformarsi allo spirito voluto dal Testatore.

4.° Nominerà i Sacerdoti Cappellani coll'amovibilità ad nutum, e previa la istituzione riservata all'Emo Visitatore, dovranno essere addetti alla celebrazione della Messa, ed all'assistenza spirituale dei Cronici.

5.° Nominerà i Professori sanitari, quali potranno dal medesimo esser dimessi a piacere.

6.° Gl'inservienti dell'Ospedale scelti dalla Superiora delle Figlie della Carità, saranno approvati dal medesimo.

7.° Curerà, che sia tenuta regolare la contabilità relativa ai fondi di dotazione, capitali, rendite, e spese inerenti allo Stabilimento, onde potere in qualunque tempo, e circostanza conoscere lo stato economico amministrativo del medesimo, ed in fine di anno far redigere il rendiconto per presentarsi all'approvazione dell'Emo Visitatore.

gramenti, unico mezzo per prepararsi a ben morire.

6.° Dovranno somministrare gli ultimi conforti della nostra Santa Religione ai poveri Moribondi, e prestar loro tutta quell' assistenza voluta dal Rituale Romano.

7.° Dovranno prestarsi a tutti i servizî della Chiesa, ed a quant' altro verrà loro ingiunto dall'Emo Visitatore, mettendo un turno per il vicendevole disimpegno delle obbligazioni.

Professori Sanitari.

I Professori Sanitarî nominati dal Patrono con l'amovibilità ad nutum

1.° Dovranno andare a visitare nelle respettive abitazioni i Cronici da ammettersi nello Stabilimento per vedere se niente osti al loro ingresso di quanto viene prescritto dai Regolamenti, e ciò si farà a richiesta del Patrono, o della Superiora del Luogo.

2.° Dovranno visitare ogni giorno gl' Infermi dell' Ospedale almeno una volta.

3.° Ad ogni richiesta di una qualche urgenza, non potranno mai ricusarsi.

4.° Se per qualunque caso venissero dal Patrono ringraziati, non potranno aver diritto nè a pensione, nè a compenso veruno.

Inservienti.

Gl' Inservienti ammessi, che, quante volte non facciano il loro dovere, saranno ringraziati dalla Superiora delle Figlie della Carità, dipendendo immediatamente da loro

1.° Dovranno prestarsi a tutto ciò che verrà loro ordinato.

2.° Opereranno con carità cristiana, sapendo per fede, che quello che faranno a quegl'Infelici, verrà un giorno, in cui sarà loro restituito.

3.° Una volta al Mese presenteranno alla Superiora l'attestato di essersi accostati alla Sagramentale Confessione.

Requisiti

Che devono avere i Cronici, che desiderano essere ammessi nell' Ospedale.

1.° Dovranno essere nati in Roma, il che dovranno giustificarlo con la Fede del Battesimo.

mantenere tutti gli arredi sagri della Chiesa, e Cappella, i mobili, masserizie, biancherie, suppellettili, e tutt'altro di proprietà dello Stabilimento secondo l'inventario redatto.

9.° Gli effetti tutti nell'inventario descritti saranno sempre mantenuti nell'identico numero dal medesimo risultante, per lo che dovrà curarsi la rinnovazione di qualsivoglia oggetto si rendesse inservibile.

10.° I Fondi ceduti a favore dell'Opera pia dal Fidecommisso Doria per conto del capitale disposto dall'Istitutore, saranno da loro amministrati.

Il consolidato, e qualunque altra rendita sopravvenuta per legato, o che potrà sopravvenire, verrà dalle medesime esatta, e faranno tutte le spese occorrenti.

11.° In fine d'ogni mese daranno esatto conto al Patrono, tanto dell'esigenze, che delle spese incontrate.

12.° In fine di ogni anno faranno un rendiconto generale di ciò che hanno esatto, e speso nel decorso dell'anno delle rendite di diritto, confrontate con quelle realizzate di fatto, e dei capitali tutti loro affidati, onde desumere il risultato della loro Am-

ministrazione. Questo rendiconto verrà presentato all' Emo Visitatore per averne l'approvazione.

Reverendi Sacerdoti Cappellani.

1.° I Reverendi Sacerdoti Cappellani, avuta la nomina dal Patrono con amovibilità ad nutum, dovranno presentarsi all'Emo Visitatore per essere abilitati al disimpegno del loro ministero.

2.° Dovranno tutti celebrare la S. Messa a comodo delle Figlie della Carità, e dei poveri Cronici, applicandole secondo l'intenzione del Patrono, notandole nella vacchetta degli obblighi di Messe inerenti alla Chiesa di S. Maria in Cappella.

3.° Per ogni morto che vi sarà o Cronico, o Inserviente dovranno in turno cantare la Messa, e fare il servizio dell'Altare.

4.° In ogni Domenica a vicenda faranno l'istruzione Catechistica a tutti gl'Infermi che non saranno impediti.

5.° Dovranno ascoltare le Confessioni dei Cronici, esortandoli alla frequenza dei Sa-

Il solo Principe Patrono pro-tempore potrà in qualche caso particolare ammettere qualche Statista a condizione, che da lungo tempo abbia dimora in Roma, cosicchè ne abbia acquistata la cittadinanza.

2.° Devono essere affetti da malattie croniche in modo, che non possano essere ricevuti in altri Ospedali.

Restano esclusi quei Cronici di malattie cutanee, che facilmente si possono comunicare agli altri, come ancora di ogni sorta di malattia, che possa incutere timore, o inquietare gli altri Infermi.

3.° Devono essere poveri in modo da non avere nè parenti, che possano sussidiarli, nè beni di fortuna, o pensioni, per di cui mezzo possano in qualche modo provvedere ai loro bisogni.

Se qualche Cronico o Romano, o Statista, avendo del proprio, desiderasse entrare nell'Ospizio, potrà esservi ammesso, retribuendo una dozzina conveniente da stabilirsi secondo i tempi a piacere del Patrono.

4.° Qualunque Cronico ammesso dovrà uniformarsi al Regolamento del luogo, ed a tutte le prescrizioni dei Professori Sanitarî.

5.° Nell' ammissione qualunque cosa porteranno , o che sarà loro trovata dopo la morte, resterà tutta in beneficio dell' Ospedale. Se poi torneranno alla loro Casa, sarà loro tutto restituito.

6.° In tutte le Domeniche dell' Anno potranno gl'Infermi essere visitati dai loro Parenti dalle tre e mezza alle cinque nella stagione estiva, e nell'inverno dalle due e mezza alle quattro.

7.° Non potranno ricevere alcun commestibile senza il permesso della Superiora.

8.° Non potranno vendere , o comprare cosa alcuna anche fra loro senza il permesso della medesima Superiora.

9.° Dal Mese di Maggio a tutto Ottobre potranno uscire una volta al mese.

Suffragi.

L'Ospedale dei Cronici non si contenta di alleviare per quanto è possibile i malori del Corpo loro vita naturale durante , ma la sua carità si estende ancora al di là del Sepolcro; quindi è che

1.° Appena qualche Cronico passerà all'al-

tra vita, gli sarà cantata una Messa presente il Cadavere.

2.° Per otto giorni gl' Infermi superstiti gli applicheranno il Rosario, e la prima Comunione che faranno.

3.° Nell' ottavario dei Morti sarà cantata una Messa per tutti li Defonti dell' Ospedale, e dentro la medesima ottava tutti gl'Infermi faranno la Comunione per il medesimo oggetto.

4.° In tutto l'ottavario dei Morti, il Rosario sarà applicato per li Defonti del Luogo.

5.° Ogni giorno dopo il Rosario si dirà un *De profundis* per il medesimo fine, non meno che per il pio Fondatore.

Orario da osservarsi dai Cronici.

1.° Alle sei antimeridiane dovranno gl'Infermi alzarsi, a meno che per causa di malattia siano obbligati rimanere in letto.

2.° Alle sei, e mezza si farà la Preghiera in comune.

3.° Alle sette si farà la Colazione.

4.° Alle otto si porteranno in Chiesa per l'adorazione del Santissimo Sagramento, ove

si tratterranno per una mezz'ora. Li malati, che non potranno andarvi, la faranno con l'intenzione, e quindi vi sarà la Messa.

5.° Alle dieci vi sarà la Lezione spirituale della Vita del Santo, che la Chiesa celebra in quel giorno.

6.° Alle undici il Pranzo.

7.° Dopo la Festa dell' Invenzione della SSma Croce, che viene il tre Maggio, fino all'Esaltazione, che viene il quattordici Settembre, si avrà riposo e stretto silenzio dal mezzogiorno fino alle tre pomeridiane.

8.° Terminato il riposo si dirà il Rosario, e quindi un quarto d'ora di lettura.

Quando non vi è riposo, il Rosario, e la lettura sarà alle ore due pomeridiane.

9.° Nei mesi estivi la Cena sarà alle ore cinque, e nell'Inverno alle quattro, e mezza.

10.° All' Ave Maria si farà la Preghiera in comune, e quindi si anderà a letto.

Roma 21 Decembre 1860.

Ludovico Card. Altieri Visitatore Apost.
Principe Filippo Andrea Doria Pamphilj
Patrono.

INDICE

Fondazione dell'Ospizio . . . pag. 3
Emo Visitatore Apostolico . . . » 7
Eccmo Patrono . . . . . » 9
Figlie della Carità . . . . . » 11
Reverendi Sacerdoti Cappellani . . » 14
Professori Sanitari . . . . . » 15
Inservienti . . . . . » 16
Requisiti, che devono avere i Cronici, che desiderano essere ammessi nell'Ospedale . . . . . » 16
Suffragi . . . . . » 18
Orario da osservarsi dai Cronici . . » 19

IMPRIMATUR
Fr. Hieronymus Gigli O. P. S. P. A.
Magister.

IMPRIMATUR
Fr. A. Ligi Archiep. Iconiensis Vicesg.